

Art. 5

(Lealtà e correttezza)

1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L'inosseranza di tale norma costituisce illecito disciplinare. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.
3. Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 bis

(Legalità)

1. Costituisce illecito disciplinare, ogni reato punito con norme penali solo quando si riflettano sulla propria reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'intera categoria professionale.
2. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Art. 6

(Indipendenza)

1. Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.
2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente.
3. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.
4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.
5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell'Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

Art. 8

(Competenza e diligenza)

1. Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
2. Il Professionista ha l'obbligo di svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

Art. 9

(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l'irrogazione delle seguenti

sanzioni:

1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;

Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

Art. 10 (Verità)

1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.

Art. 11 (Adempimenti)

1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, ha l'obbligo di:
 - rispettare l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine;
 - dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
 - provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
 - dotarsi della Posta Elettronica Certificata;
 - acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale;
 - definire gli aspetti contrattuali prima dell'espletamento della prestazione professionale.

Titolo III / RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 12 (Doveri nei confronti dell'Ordine professionale)

1. Il Professionista ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.
2. Ogni iscritto ha l'obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
3. I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all'Ordine; essi hanno l'obbligo di adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell'interesse generale.
4. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nel rispetto del presente Codice Deontologico e della compatibilità delle risorse finanziarie dell'Ordine.
5. L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione così come della cessazione del proprio mandato. L'iscritto se nominato in rappresentanza dell'Ordine deve attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della categoria.
6. L'iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.